



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativamente all'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici, alle aree verdi pubbliche e all'utilizzo di panchine, a far data dal 06 marzo 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14896 di protocollo del 13 marzo 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, era stata disposta la chiusura al pubblico di aree e giardini pubblici fino al 25 marzo 2020;
- successivamente tale chiusura è stata disposta e confermata da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;
- con ordinanza sindacale n. 23576 di protocollo del 2 maggio 2020, in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74, sono state definite le condizioni per la fruizione di parchi e giardini pubblici;
- con ordinanza sindacale n. 26628 di protocollo del 18 maggio 2020, sono state ridefinite le condizioni per la fruizione dei parchi e giardini pubblici a partire dal 18 maggio 2020;
- con ordinanza sindacale n. 32597 di protocollo del 18 giugno 2020, si è proceduto alla revoca della sopra citata ordinanza 26628/2020;

Richiamati:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;



CITTÀ DI CARPI

- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, in vigore sino al 5 marzo 2021, compreso;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021 “*Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”;

Considerato che la sopra richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021, dispone “*1) per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di Modena: a) l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;*”

Considerato altresì che il sopra richiamato d.p.c.m. 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021:

- al Capo V riguardante le misure di contenimento del contagio che si applicano alle Zone rosse, art. 39, prevede che “*(...) nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo*”;
- al medesimo Capo V non prevede specifiche ed ulteriori misure di contenimento degli afflussi presso parchi, ville e giardini pubblici, rispetto a quanto prescritto per le zone gialle, al Capo III, dall’art. 11, comma 1;

Evidenziato che, con riferimento agli spostamenti all’interno della zona rossa ed alle attività motorie e sportive, il sopra richiamato d.p.c.m. 2 marzo 2021:

- all’art. 40 prevede restrizioni alla mobilità, in particolare vietando “*ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. (...)*”;
- all’art. 41 prevede restrizioni riguardanti l’attività motoria e sportiva ulteriori rispetto a quanto previsto per la zona gialla, in particolare sospendendo, al comma 1, “*Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto*” e consentendo, al comma 2, lo svolgimento individuale di “*attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”, nonché di “*attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale*”;



CITTÀ DI CARPI

Valutato come:

- dal quadro normativo vigente emerge l'assoluto divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute pubblica;
- il quadro fattuale, anche con riferimento alla stagione meteorologica, sia tale da indurre la necessità di particolare attenzione sul rischio di assembramenti all'aperto;
- parchi, ville, giardini pubblici e aree verdi pubbliche costituiscano luoghi di potenziale aggregazione di persone;
- la vastità del territorio comunale di Carpi renda difficoltosa una puntuale sorveglianza del divieto di assembramento negli stessi, richiamato dall'art. 11, comma 3 del sopra richiamato d.p.c.m. 2 marzo 2021;
- analoghi rischi sussistano rispetto alle panchine poste sul territorio comunale;

Ritenuto conseguentemente opportuno disporre specifiche ed ulteriori limitazioni riguardanti parchi, ville, giardini pubblici e aree verdi pubbliche posti sul territorio del Comune di Carpi, nonché limitare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

Visti

- l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;

ORDINA

1. a far data **dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 compreso**, l'accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche, situati nel territorio del Comune di Carpi, è consentito esclusivamente per le seguenti attività:

- svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- svolgimento di attività sportiva esclusivamente in forma individuale, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento e divieto di assembramento;
- attraversamento dell'area se ricompresa in uno spostamento motivato "*da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute*" o da altre motivazioni previste dalla vigente normativa relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, misure di distanziamento e divieto di assembramento;

2. a far data **dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 compreso**, il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi, ville, giardini pubblici e aree verdi pubbliche;

3. di dare atto che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche, in relazione alle attività ammesse di cui al punto 1), è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone;



CITTÀ DI CARPI

4. a far data **dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 compreso**, la limitazione dell'utilizzo delle panchine, ovunque collocate all'interno del territorio comunale, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;
5. le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle persone con disabilità;
6. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;
7. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, così come convertito con modifiche nella Legge n. 35 del 22/05/2020, e ss.mm.ii.
8. di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Prefetto di Modena;
 - Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - Dirigente del Settore Ambiente;
9. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;
In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 5 marzo 2021

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)